

## REGOLAMENTO (CE) N. 162/94 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1994

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2720/93 della Commissione (2) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha informato gli esportatori notoriamente interessati del proprio intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di isobutanolo originario della Federazione russa istituito con il regolamento (CEE) n. 2720/93 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MORAITIS

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 12.